Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1900 **Roma — Martedì 13 Novembre** **Numero 263**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **365** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1900, n. 249;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni regolamentari e transitorie per l'esecuzione della legge 15 luglio 1900, n. 249, contenute nell'unito allegato, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli.

Art. 2.

È abrogato il Regolamento pubblicato con R. decreto 15 aprile 1897, n. 135, modificato coll'altro R. decreto 23 agosto 1897, n. 393.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 9 ottobre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

GIANTURCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Disposizioni regolamentari e transitorie
per l'attuazione della legge 15 luglio 1900, n. 249, sugli alunni delle cancellerie e segreterie giudiziarie

—

CAPO I.
Degli alunni di cancelleria e segreteria

—

Art. 1.

Nelle preture, nei tribunali e nelle Corti sono ammessi alunni di cancelleria.

Art. 2.

Gli alunni si distinguono in gratuiti e retribuiti.

Il numero degli alunni gratuiti è fissato in 150; quello dei retribuiti in 1500, di cui 550 di 3ª categoria, con la retribuzione di lire 720 annue, 500 di 2ª categoria, con la retribuzione di lire 960 annue, e 450 di 1ª categoria, con la retribuzione di lire 1080 annue.

Art. 3.

Per essere nominato alunno occorre:

1. avere compiuta l'età di 18 anni e non superati i 25;

2. essere cittadino del Regno;

3. essere di sana costituzione fisica;

4. non essere stato condannato per un delitto, pel quale è stabilita dalla legge la pena dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dell'ergastolo od un'altra pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo ai tre anni, ancorchè, per effetto di circostanze scusanti, sia stata inflitta una pena di minore durata; e non essere stato condannato per falsità e per frodi di ogni specie, per simulazione di reato, per calunnia; per istigazione a delinquere, associazione per delinquere, preveduta nell'art. 248 del Codice penale; per violenza privata e minacce prevedute negli articoli 154 e 156 del Codice penale; per mendicità, vagabondaggio; per furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione di cose furtive, nonchè per delitti preveduti negli articoli 331, 333, 335, 337, 338, 339, 345, 346 e 347 del Codice penale;

5. non risultare imputato di delitto;

6. essere di moralità e di condotta sotto ogni riguardo incensurabile;

7. non essere in istato di interdizione od inabilitazione per infermità di mente, o di fallimento dichiarato e non seguito da riabilitazione;

8. avere conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica in un istituto Regio o pareggiato, escluso qualsiasi titolo che possa ritenersi equipollente;

9. avere sostenuto con successo un esame di concorso sulle nozioni elementari di procedura civile e penale, sulla legge di ordinamento giudiziario e Regolamenti relativi per la parte concernente il servizio di cancelleria, dando in tali lavori saggio di buona calligrafia e di composizione italiana.

Art. 4.

Il concorso ai posti di alunno di cancelleria e segreteria è bandito con decreto Ministeriale, pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di Grazia e Giustizia, nel supplemento al foglio periodico di ciascuna Prefettura destinato agli annunzi legali, e mediante affissione nella sala d'ingresso delle Corti, dei tribunali e delle preture.

Nel decreto è fissato il numero dei posti di alunno pei quali si bandisce il concorso ed indicato il termine entro il quale gli aspiranti devono presentare le loro domande, come pure il giorno in cui avrà luogo l'esame.

Gli aspiranti al concorso presentano al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiedono, la domanda corredata dei documenti prescritti nei numeri 1 a 7 dell'articolo precedente.

Il procuratore del Re raccoglie informazioni sulla condotta e moralità degli aspiranti, e le comunica al procuratore generale presso la Corte d'appello.

Il procuratore generale, ricevute le domande e le informazioni, le completa, ove occorra, e le spedisce al Ministro della Giustizia.

Saranno esclusi dal concorso coloro che non risultino di moralità e condotta incensurabile.

Il Ministro determina quali fra i richiedenti debbano essere ammessi al concorso, e ne dà, per mezzo del procuratore del Re, partecipazione individuale tanto agli ammessi quanto agli esclusi.

Art. 5.

L'esame è scritto ed ha luogo contemporaneamente in tutte le sedi e sezioni di Corti d'appello del Regno, sotto la sorveglianza di un Comitato composto di un consigliere d'appello scelto dal capo della Corte, del procuratore del Re locale o di un sostituto da lui scelto e del cancelliere del tribunale. La presidenza spetta al consigliere d'appello; il cancelliere esercita le funzioni di segretario.

È data facoltà al Comitato di aggregarsi altri funzionari e di dare tutte quelle disposizioni che esso creda necessarie per assicurare la regolarità dell'esame.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro, su proposta del presidente della Corte d'appello di Roma, non prima di dieci giorni innanzi a quello in cui ha luogo l'esame. Essa si compone di un consigliere di Corte d'appello, che la presiede, di un giudice di tribunale, di un sostituto procuratore del Re, di un funzionario di cancelleria avente grado non inferiore a quello di cancelliere di tribunale, scelti fra quelli che hanno residenza in Roma.

Ad essa sarà addetto un funzionario del Ministero destinato a compiere le funzioni di segretario.

La Commissione in una riunione preparatoria, tenuta, al massimo, tre giorni prima di quello stabilito per l'esame, formula i temi, li fa in sua presenza trascrivere in tante copie quante sono le sedi di esame e li trasmette per posta in plico suggellato e raccomandato ai presidenti dei Comitati di sorveglianza.

Il presidente del Comitato, non più tardi delle 9 antimeridiane, fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, e, compiuto l'appello, apre, nella sala d'esame, il telegramma contenente i temi da svolgersi e li detta ai candidati.

Questi devono essere possibilmente collocati ciascuno ad uno scrittoio separato, e non possono conferire fra loro o con estranei, nè consultare libro o scritto qualsiasi, tranne i codici, le leggi ed i decreti dello Stato, che saranno posti a loro disposizione dal Comitato, previa verifica.

Se qualche concorrente sarà sorpreso mentre consulta libri o scritti, o avrà avuto, durante l'esame, comunicazione con estranei, il Comitato ne ordinerà, senz'altro, l'espulsione dalla sala. Tanto la minuta del lavoro, quanto la copia, se venga fatta, devono essere scritte su fogli di carta muniti del bollo del tribunale e contrassegnati dal segretario.

Per lo svolgimento dei temi sono assegnate otto ore, computabili dalla dettatura dei medesimi.

I concorrenti che sopraggiungano dopo cominciata la dettatura del tema, e quelli che non consegnino puntualmente il loro scritto entro il termine prefisso, sono esclusi dal concorso.

Durante tutto il tempo assegnato per l'esame devono sempre trovarsi presenti nella sala un membro del Comitato ed il segretario.

I candidati devono astenersi in modo assoluto, e sotto pena di annullamento del proprio esame, dal contrassegnare in qualsiasi modo i lavori od apporvi qualunque segno o indicazione che possa farli riconoscere.

Nel primo foglio, in uno spazio a ciò destinato, il candidato scrive il proprio nome e cognome, la paternità e la residenza, coprendo tale indicazione mediante incollatura di un foglietto di carta oscura e non trasparente, opportunamente predisposto ed attaccato al foglio.

I lavori sono dai candidati consegnati al presidente, o, in sua mancanza, al membro presente del Comitato, il quale, accertatosi dell'adempimento delle formalità prescritte, contrassegna ogni foglio del lavoro con la propria firma e lo acclude in busta su cui appone il bollo a calendario, e segna l'ora della presentazione.

Al termine della consegna le buste sono raccolte in uno o più pieghi, che sono suggellati e firmati da tutti i componenti del Comitato, compreso il segretario.

Di tutto quanto avviene durante il tempo dell'esame, il segretario del Comitato stende processo verbale, sottoscritto da tutti i componenti del Comitato stesso.

Nel caso che il Ministro annulli l'esame limitatamente ad alcune sedi nelle quali si siano verificate gravi irregolarità, il ri-

sultato generale del concorso non sarà reso pubblico, e l'esame si ripeterà nelle sedi soltanto per le quali fu pronunziato l'annullamento degli stessi concorrenti, esclusi quelli che avessero dato causa all'irregolarità.

Rinnovato l'esame si procederà quindi alla classificazione generale di tutti i candidati del Regno.

Art. 7.

Il presidente del Comitato personalmente trasmette, in piego raccomandato, al presidente della Commissione esaminatrice gli scritti dei candidati ed i verbali nel giorno successivo a quello in cui seguirono gli esami.

Art. 8.

La Commissione di cui nella prima parte dell'articolo 6 è convocata nel più breve termine possibile per deliberare sul merito dei lavori scritti. Ciascuno dei tre commissari dispone di trenta voti, e s'intendono approvati quei candidati i quali ne abbiano ottenuti almeno sessanta.

A parità di voti sono titoli di preferenza nell'ordine seguente:

1. i certificati di maggiori studî fatti, diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso;
2. i certificati di servizi pubblici eventualmente resi;
3. l'anzianità d'età.

Quando la Commissione abbia fondata ragione di ritenere che qualche scritto sia in tutto, od in parte, copiato da un altro lavoro, ovvero da qualche autore, annulla l'esame dei candidati ai quali appartengono gli scritti.

Compiuta la disamina di tutti gli scritti, e notati su ciascuno i voti assegnati, si scoprono i nomi dei concorrenti, togliendo i foglietti di cui all'articolo 6.

La Commissione procede quindi alla classificazione generale dei concorrenti secondo il numero dei punti a ciascuno assegnati, dopo di che presenta al Ministro il prospetto della classificazione stessa firmato da tutti i suoi componenti e dal segretario, accompagnandolo ove occorra, con una relazione riepilogativa dell'andamento e dell'esito del concorso.

Art. 9.

Con decreto Ministeriale sono nominati alunni i primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso. Solo in caso che uno o più degli alunni nominati rinunzino prima dell'assunzione dell'ufficio, saranno loro sostituiti i primi dichiarati idonei dopo i vincitori del concorso.

Gli alunni sono destinati con decreto Ministeriale alle preture, ai tribunali, alle Corti od alle segreterie del pubblico ministero, secondando, possibilmente, quanto alle residenze, le loro domande.

Gli alunni possono altresì essere chiamati a prestare servizio nel Ministero di Grazia e Giustizia.

Al tramutamento degli alunni da uno ad altro ufficio nel distretto della Corte d'appello provvede il presidente della Corte stessa, sentito il procuratore generale che ne informa immediatamente il Ministero.

Spetta invece al Ministero di provvedere al movimento degli alunni da un distretto all'altro di Corte d'appello, o da una cancelleria o segreteria di Corte di cassazione ad altro ufficio giudiziario, o viceversa.

Art. 10.

Gli alunni assumono il servizio nel termine che sarà indicato nel decreto di nomina.

Il Ministro può prorogare il termine anzidetto, ma la proroga non può essere maggiore di giorni 30.

Allorchè per ragioni di servizio il Ministro abbia ordinato che l'alunno tramutato continui nel precedente ufficio, i termini anzidetti decorrono dal giorno in cui cessi da tale ufficio.

Art. 11.

Quando, a termine dell'articolo 159 della legge sull'ordinamento giudiziario, modificata con la legge 23 dicembre 1875, n. 2839 (serie 3ª), l'alunno sia assunto a fare le veci del cancelliere o vice cancelliere, presterà giuramento di adempiere, da uomo d'onore e di coscienza, le funzioni che gli sono affidate e di mantenere il segreto d'ufficio.

Della prestazione del giuramento si fa constare mediante verbale redatto alla presenza del capo dell'Autorità giudiziaria presso la quale l'alunno fu destinato.

Art. 12.

Le promozioni da alunno gratuito a retribuito e da una classe all'altra di alunni retribuiti hanno luogo per ordine di anzianità, senza perciò che l'alunno debba necessariamente cambiare di sede o d'ufficio.

Le promozioni debbono esser fatte con decorrenza da un periodo non posteriore di oltre un mese dalla verificatasi vacanza.

Non si fa luogo alla promozione dell'alunno che, per negligenza abituale, o per altra grave colpa, se ne sia reso immeritevole, salvi i provvedimenti disciplinari che siano del caso.

Art. 13.

I pagamenti della retribuzione, sia nel caso di promozione da alunno gratuito a retribuito, sia nel caso di promozione da una categoria all'altra di alunni retribuiti, cominciano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della vacanza che ha dato luogo alla promozione.

Art. 14.

Il tempo dall'alunno passato in aspettativa per motivi di salute, e quello passato in servizio militare, per obbligo di leva, non interrompono il servizio e non pregiudicano l'anzianità. Il tempo passato in istato di aspettativa per motivi di famiglia, di sospensione dall'ufficio, o fuori di servizio, si deduce interamente dal computo dell'anzianità.

Durante l'aspettativa per motivi di salute o di famiglia, la sospensione dall'ufficio, o la prestazione di servizio militare per obbligo di leva, deve lasciarsi vacante all'alunno un posto corrispondente a quello che occupa. Agli alunni retribuiti può essere corrisposto, in caso di aspettativa per motivi di salute, un assegno pari alla metà della retribuzione o del terzo, ai termini di legge.

Capo II.

Degli eleggibili agli uffici di cancelleria e segreteria

Art. 15.

L'alunno, per essere nominato agli uffici di cancelleria e segreteria, deve superare un esame di abilitazione, ai termini degli articoli 160 e 161 della legge sull'ordinamento giudiziario, modificato con la legge 23 dicembre 1875, n. 2839.

L'esame è scritto, ed ha luogo contemporaneamente, in un sol giorno, presso tutte le Corti d'appello del Regno. Esso consiste nella compilazione di un atto di cancelleria e nella risoluzione di due quesiti, uno sulla procedura civile, l'altro sulla procedura penale.

Per la compilazione e trasmissione dei temi, il procedimento degli esami e la costituzione del Comitato di sorveglianza e della Commissione esaminatrice, si osserveranno le stesse norme che sono stabilite nel presente decreto per gli esami di concorso ai posti di alunno.

Nel decreto Ministeriale, che indice l'esame, è stabilito il termine entro il quale i candidati devono presentare le loro domande, come pure il giorno in cui ha luogo l'esame.

Sono ammessi all'esame gli alunni dopo due anni di tirocinio compiuto, o che si compia il giorno innanzi a quello in cui l'esame stesso deve cominciare, salvo il caso dell'esclusione di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo seguente.

Art. 16.

Ciascun esaminatore dispone di trenta voti ed è dichiarato eleggibile il candidato che ne abbia ottenuti almeno sessanta.

La classificazione in graduatoria è poi determinata dal numero dei voti ottenuti, nonchè da una votazione complementare desunta:

a) dal numero dei voti riportati dal candidato nel concorso ai posti di alunno;

b) dal numero dei voti di merito che sono assegnati dai capi della Corte, tenuto conto delle attitudini dall'alunno dimostrate alle funzioni di cancelleria e segreteria, come pure della sua capacità, della sua condotta e del suo carattere durante il tirocinio.

I voti di merito agli alunni in servizio al Ministero di Grazia e Giustizia sono assegnati dal Sottosegretario di Stato, su relazione del direttore capo della divisione in cui gli alunni stessi sono addetti.

Il massimo dei voti di merito è fissato in 10.

L'alunno al quale è assegnato un numero di voti di merito inferiore a sei non sarà ammesso agli esami.

Art. 17.

La Commissione, compiuto il suo lavoro, presenta al Ministro il prospetto della classificazione degli alunni dichiarati eleggibili, firmato da tutti i suoi componenti e dal segretario, accompagnandolo, ove occorra, con una relazione riepilogativa dell'andamento e dell'esito dell'esame.

Art. 18.

Sono senz'altro dispensati dal servizio gli alunni:

1. quando siensi due volte presentati all'esame e non abbiano conseguita l'eleggibilità;

2. quando non siensi presentati a nessuno dei due esami successivi al compimento del loro tirocinio, o ad uno di essi non siensi presentati e nell'altro non abbiano conseguita l'eleggibilità;

3. quando, conseguita l'eleggibilità e giunto il loro turno di nomina, abbiano, durante un anno, persistito nel rifiutarla.

CAPO III.

Della disciplina.

Art. 19.

Gli alunni devono prestare servizio nelle cancellerie e segreterie in quegli atti che verranno ad essi commessi dai rispettivi capi.

Art. 20.

Gli alunni, oltre alla sorveglianza dei capi dei collegi, degli uffici del pubblico ministero e dei pretori presso cui sono destinati, sono sottoposti alla diretta sorveglianza del cancelliere o segretario rispettivo. Essi devono osservare l'orario prescritto ed eseguire con diligenza i lavori loro assegnati.

Art. 21.

Gli alunni che contravvengono ai doveri del loro ufficio sono assoggettati ad un provvedimento disciplinare.

Art. 22.

I provvedimenti disciplinari sono:

1. l'ammonizione;

2. la sospensione da un giorno a 6 mesi, che può essere applicata anche al solo effetto della privazione della retribuzione;

3. la dispensa dal servizio;

4. la destituzione.

Art. 23.

L'ammonizione è applicata dal cancelliere o segretario rispettivo.

I medesimi possono applicare agli alunni la sospensione, però non oltre i cinque giorni, informandone rispettivamente il pretore, il presidente del tribunale o della Corte, il procuratore del Re od il procuratore generale, ai quali l'alunno può presentare reclamo.

Sui reclami degli alunni di cancelleria di pretura provvede il presidente del tribunale, sentito il procuratore del Re.

Art. 24.

La sospensione agli alunni delle cancellerie di pretura o di tribunale è applicata dal presidente o dal procuratore del Re, se sono addetti alla sua segreteria, salvo in entrambi i casi il reclamo al primo presidente oppure al procuratore generale.

Per gli alunni delle cancellerie delle Corti d'appello o di cassazione o delle segreterie del pubblico ministero provvedono i rispettivi primi presidenti o procuratori generali, salvo agli interessati il reclamo al Ministro di Grazia e Giustizia.

La dispensa dal servizio o la destituzione è decretata dal primo presidente, sentito il procuratore generale, salvo il reclamo al Ministro suddetto.

Art. 25.

Il Ministro della Giustizia può applicare i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 22.

Art. 26.

Nei casi di urgenza i cancellieri di Corte e di tribunale possono concedere una permissione di assenza non maggiore di tre giorni ai funzionari ed alunni del proprio ufficio, dandone però immediata partecipazione al presidente per gli effetti dell'articolo 50 del Regolamento generale giudiziario.

Art. 27.

L'ordine interno della cancelleria è determinato con le norme dell'articolo 281 del Regolamento generale giudiziario, sentito il capo della cancelleria, il quale stabilisce l'orario, secondo le esigenze del servizio ed in conformità dell'articolo 117 del medesimo Regolamento.

Art. 28.

La vigilanza sul servizio delle cancellerie è esercitata nelle preture dai pretori, e nei tribunali e nelle Corti dai rispettivi presidenti e procuratori del Re e procuratori generali.

Essa ha principalmente per oggetto:

1. la condotta degli impiegati;

2. la tenuta dei registri e la conservazione degli atti;

3. il disbrigo degli affari che debbono essere spediti nelle cancellerie.

CAPO IV.

Disposizioni transitorie

Art. 29.

Gli alunni gratuiti di nomina più recente, che rimarranno fuori pianta per effetto della riduzione di 50 posti stabilita dalla legge, continueranno a prestare servizio negli uffici ove sono addetti. Essi saranno ricollocati, per ordine di anzianità, in pianta, a misura che vi saranno posti disponibili, e destinati negli uffici ove occorra l'opera loro.

Art. 30.

Coloro che, avendo vinto un precedente concorso ai posti di alunno, furono, in attesa della nomina, assunti a prestare servizio, a norma dell'articolo 16 del Regolamento 15 aprile 1897, n. 135, saranno nominati alunni, per ordine di anzianità, man mano che si renderanno vacanti dei posti dopo ricollocati in pianta gli alunni di cui nell'articolo precedente.

Art. 31.

Gli alunni, quand'anche dichiarati idonei nei precedenti concorsi, dovranno nuovamente sostenere l'esame di eleggibilità con le norme stabilite nel presente Regolamento.

Art. 32.

Il rifiuto di nomina fatto antecedentemente all'attuazione delle presenti disposizioni non dà luogo all'applicazione del disposto del n. 3 dell'articolo 18.

Art. 33.

Per effetto del maggiore stanziamento della somma di lire 418,440, da inscriversi in aumento del capitolo delle spese d'ufficio delle magistrature giudiziarie, per un terzo nell'esercizio finanziario 1900-1901, per due terzi nell'esercizio 1901-1902, e per intiero negli esercizi successivi, sarà provveduto con la prima iscrizione all'assegno di una retribuzione annua di lire 720 a 193 alunni attualmente gratuiti più anziani di nomina; con la seconda, all'assegno di una eguale retribuzione ad altri 194 alunni attual-

mente gratuiti, seguendo lo stesso criterio di anzianità, e con la terza all'attuazione completa della legge.

Art. 34.

Pel periodo dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, il pagamento delle retribuzioni agli alunni delle cancellerie e segreterie giudiziarie sarà eseguito mediante ruoli individuali di spese fisse spediti dall'Amministrazione centrale, con imputazione al capitolo delle spese di ufficio delle magistrature giudiziarie e saranno all'uopo osservate le norme contabili attualmente in vigore pel pagamento degli stipendi al personale giudiziario.

Dal 1° luglio 1901 in avanti, ferma rimanendo l'osservanza delle norme anzidette, la spesa per le retribuzioni di cui sopra verrà imputata al capitolo del personale delle magistrature giudiziarie. A tale effetto nello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'esercizio 1901-1902 il fondo assegnato per le dette retribuzioni sarà passato dal capitolo delle spese d'ufficio delle magistrature giudiziarie a quello relativo al personale delle magistrature giudiziarie.

Art. 35.

Non più tardi del 1° gennaio 1901 sarà formata una graduatoria unica degli alunni di cancelleria attualmente in servizio, secondo la rispettiva anzianità di nomina.

Sarà inoltre formata una graduatoria unica degli alunni classificati in precedenti concorsi fra gli eleggibili agli uffici di cancelleria e segreteria secondo la rispettiva anzianità di esame.

Art. 36.

Le graduatorie di cui nell'articolo precedente sono pubblicate nel Bollettino del Ministero di Grazia e Giustizia.

Entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data della pubblicazione l'alunno che si reputi irregolarmente iscritto può ricorrere al Ministero per la relativa rettifica.

Il provvedimento sul ricorso deve essere firmato personalmente dal Ministro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Guardasigilli
GIANTURCO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 novembre, in lire 105,85.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

12 novembre 1900.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	100,04	98,04
	4 1/2 % *netto*	109,23 3/4	108,11 1/4
	4 % *netto*	99,62 1/2	97,62 1/2
	3 % *lordo*	61,43 3/8	60,23 3/8

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

(2ª Pubblicazione).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti i RR. decreti 13 settembre e 16 novembre 1893, con cui si stabilirono le norme pel conferimento dei posti di canonici, e cappellani partecipanti nelle RR. Basiliche Palatine Pugliesi;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli a tre posti di canonico ed uno di cappellano nella R. Basilica Palatina di S. Nicola in Bari; ad un posto di canonico ed uno di cappellano in quella di Altamura; e a due posti di partecipante nell'altra di Acquaviva, senza pregiudizio, per quanto riguarda gli anzidetti posti di canonico vacanti nella Basilica di Bari, della facoltà di conferirli, non ostante i risultati del concorso, ai cappellani della stessa Basilica che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2 del R. decreto 16 novembre 1893.

Art. 2.

Ai detti posti potranno concorrere gli ecclesiastici che abbiano uno dei seguenti titoli:

a) di aver prestato lodevolmente l'opera del ministero sacerdotale nelle missioni italiane all'estero, o nelle colonie italiane non meno di cinque anni;

b) di essersi segnalato per zelante carità nelle ambulanze in caso di guerra, o in occasione di pubbliche calamità;

c) di aver illustrato le arti, le lettere, le scienze;

d) di aver conseguito la laurea in lettere o nelle scienze in qualunque delle R. Università del Regno, se si concorre al posto di canonico; ovvero di aver ottenuto la licenza liceale in uno degli Istituti governativi, o parificati, se si concorre ai posti di cappellano o partecipante;

e) di aver conseguito il diploma dottorale in uno degli Istituti ecclesiastici soggetti alla sorveglianza dell'Autorità scolastica governativa, ovvero in uno degli Istituti ecclesiastici di cui all'articolo 13 della legge 13 maggio 1871, n. 214;

f) di essere stato per un tempo non minore di anni quindici, addetto alla cura delle anime nelle parrocchie rurali, od all'insegnamento nelle Scuole governative o elementari del Regno.

Art. 3.

Gli aspiranti ai suddetti posti dovranno presentare, al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, domanda in carta da bollo, entro il termine di giorni trenta dalla terza pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. atto di nascita;
2. fedina penale;
3. certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco;
4. certificato da cui risulti che il richiedente è fornito di uno dei titoli indicati nell'articolo 2.

Roma, addì 30 ottobre 1900.

Pel Ministro
BALENZANO.

N. B. – Per norma degli aspiranti si fa conoscere che l'annuo assegno spettante ai posti messi a concorso, secondo la media dell'ultimo quinquennio, non compresi i proventi avventizi, ascende:

a L. 1,501.47 pel posto di canonico nella Basilica di Bari;
a L. 888.56 pel posto di canonico nella Basilica di Altamura;

a L. 906.87 pel posto di partecipante nella Basilica di Acquaviva;

a L. 469.21 pel posto di cappellano nella Basilica di Bari;

a L. 444.28 pel posto di cappellano nella Basilica di Altamura.

Si avverte però che l'ammontare di tali assegni è mutabile, in corrispondenza delle risultanze dell'esercizio finanziario.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte del Regolamento universitario, approvato con R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di filosofia morale nella R. Università di Torino.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 20 marzo 1901.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, il 10 novembre 1900.

Il Ministro
GALLO.

1

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato con R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di storia antica nella R. Università di Pavia.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 20 marzo 1901.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, il 10 novembre 1900.

Il Ministro
GALLO.

1

AVVISO DI CONCORSO.

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di archeologia nella R. Università di Pavia.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della Pubblica Istruzione non più tardi del 20 marzo 1901.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevole a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice

Degli elenchi dovranno inviarsi non meno di sei copie.

Roma, il 10 novembre 1900.

Il Ministro
GALLO.

1

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Del discorso di lord Salisbury alla *Guildhall*, di cui non si ebbe che un breve cenno per telegrafo, meritano di essere notati quei passi che riguardano i fini del concerto europeo e dell'accordo anglo-tedesco.

Il concerto europeo in quanto riguarda la China, disse Salisbury, presenta due caratteristiche pronunciatissime; dall'un canto esso tende a mantenere la pace, dall'altro canto mira a ritardare il più possibile la soluzione di determinate questioni pendenti.

L'accordo anglo-tedesco, come già fu detto, ha per iscopo il mantenimento dell'integrità della China e l'applicazione della politica della porta aperta. Salisbury trova molto vantaggioso che tutte le Potenze abbiano aderito ad entrambe quelle due massime fondamentali dell'accordo, perchè, se queste saranno osservate, verrà a cessare qualunque motivo di preoccuparsi così angosciosamente, come si fa adesso, del problema chinese. Non resterà quindi poi altra cura che quella di spianare la via sulla quale la China potrà progredire, assicurandosi un'amministraziono regolata e procacciandosi quella prosperità che è l'elemento piu favorevole allo sviluppo dei commerci.

Così le Potenze potranno poi tutte trovarsi d'accordo per impedire che si affermi la pericolosa idea che sia giunto il momento di violare l'integrità della China, d'impadronirsene senza soverchio sforzo e per dominarla anzichè lasciare ch'essa si governi da sè.

Salisbury crede che l'attuazione di quest'idea arrecherebbe con sè gravissimi pericoli; quindi è di alto valore la dichiarazione fatta da due Potenze, non essere loro intendimento di toccare l'integrità dell'Impero chinese.

« L'*ultimatum* di Krüger - concluse lord Salisbury - ed il contegno dell'Imperatrice della China di fronte alle minacce alle quali si trovò esposta la vita dell'Inviato inglese a Pechino, furono circostanze che smentirono le speranze espressesi alla Conferenza dell'Aia. Quantunque i Governi nutrano sinceri intendimenti pacifici, la loro azione corre sempre rischio di essere turbata dagli atti inconsiderati di elementi irrequieti. Quindi i Governi debbono essere sempre sull'attenti, pronti a combattere il pericolo dov'esso improvvisamente si affaccia. Solo in questo modo si potrà mantenere quella pace duratura dalla quale dipende tutto il nostro benessere ».

* * *

La *Neue Freie Presse*, di Vienna, dice che le dichiarazioni di lord Salisbury sugli intendimenti delle Potenze in China e sull'accordo anglo-tedesco faranno dovunque una buona impressione, siccome quelle che sono destinate a dissipare tutte le inquietudini che ha potuto provocare questo accordo.

Il *Tageblatt*, di Vienna, notando che recentemente ancora si parlava in Inghilterra di una politica di splendido isolamento, dice che il discorso di Salisbury è importante non solo perchè constata la continuazione del concerto delle Potenze, ma altresì perchè dimostra che l'Inghilterra è conscia oggidì dell'interesse che essa ha di restare unita alle altre Potenze.

Il *Temps*, di Parigi, commentando il discorso, dice che il passo relativo all'accordo anglo-germanico fu concepito in modo da non ferire nè allarmare nessuno. Salisbury ha l'aria di dire che l'accordo è molto benigno, che fornisce soltanto occasione alle Potenze di reiterare le loro intenzioni circa il mantenimento dell'integrità della China; ma allora non valeva la pena di concluderlo.

Lo *Standard*, di Londra, dice che il fatto che non tutte le Potenze hanno accettato incondizionatamente i punti principali dell'accordo anglo-tedesco, non menoma punto la sua utilità pratica.

Lo *Standard* rileva il passo nel quale lord Salisbury respinge energicamente l'idea di qualsiasi intervento in China, che esorbiterebbe i limiti prefissisi dalle Potenze per ristabilire l'ordine in China.

Il *Daily Chronicle*, organo dell'opposizione, afferma che le dichiarazioni di Salisbury circa l'accordo anglo-tedesco non sono rivestite di una forma dalla quale traspiri molta fiducia.

* *

I telegrammi che giungono da Pechino continuano ad occuparsi dei movimenti di piccoli distaccamenti di truppe nel Pe-ci-li. Nulla vi si dice dei negoziati. In quanto alla Corte, non se ne conoscono le intenzioni. Però, un telegramma da Shangai, che conviene accogliere con riserva, dice che, secondo notizie ufficiali, la Corte imperiale ha dato ordine di preparare il palazzo di Cheng-Tu, nel Sé-Tchouen. Il che vuol dire che, invece di ritornare a Pechino, la Corte se ne allontana sempre più, rifugiandosi nell'interno.

CAMERA DEI DEPUTATI

NOTIZIE PARLAMENTARI

Comunicazioni della Segreteria della Camera dei Deputati.

Per giovedì 22 novembre sono convocate le seguenti Commissioni:

alle ore 13 e mezza la Giunta generale del bilancio, per udire la lettura delle relazioni sugli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei Lavori Pubblici e della Guerra per l'esercizio finanziario 1900-901, e delle altre relazioni pronte;

alle ore 10 la Sottogiunta Bilanci Finanze e Tesoro, e la Sottogiunta Bilanci Lavori Pubblici, Agricoltura, Industria e Commercio e Poste e Telegrafi.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Le LL. MM. il Re e la Regina diedero, ieri sera, un pranzo al quale furono invitati gli ufficiali componenti la rappresentanza del 19° reggimento fanteria bavarese ed il Ministro di Baviera, barone von Tucker, con il personale della Legazione.

Dopo il pranzo, gli Augusti Sovrani tennero circolo.

L'*Agenzia Stefani* ha da Costantinopoli, 13:

In occasione del genetliaco di S. M. il Re d'Italia, il Sultano ha inviato a Vittorio Emanuele III un telegramma di calorose felicitazioni, dicendo essere felice di esprimergli gli affettuosi sentimenti che nutre da lungo tempo per lui.

S. M. il Re d'Italia ha risposto al Sultano ringraziandolo vivamente.

Per i direttissimi Roma-Torino e Roma-Milano. — Sotto la presidenza di S. E. l'on. Branca, si tenne ieri, al Ministero dei Lavori Pubblici, un'adunanza per i direttissimi fra Roma, Torino e Milano.

Presero parte all'adunanza il R. ispettore generale dell'Esercizio delle strade ferrate, i delegati delle Società Mediterranea ed Adriatica ed i rappresentanti dei Municipi e delle Camere di commercio di Torino, Milano, Genova, Parma, Piacenza, Carrara, Pisa, Livorno, Firenze e Roma. Venne stabilito di anticipare l'arrivo del diretto serale n. 4 a Torino, facendolo partire prima da Roma e riducendo la fermata a Genova.

Per l'orario Milano-Torino e per il servizio locale Genova-Spezia, il Ministro diede affidamento di miglioramento, come appoggiò le richieste dei rappresentanti locali per il passaggio dei treni Roma-Milano per la via Sarzana.

Avviso agli espositori italiani di Parigi. — L'*Agenzia Stefani* ha da Parigi, 12: « Il R. Commissario generale italiano per l'Esposizione notifica che il Commissariato francese avverte che tutti gli espositori premiati riceveranno oltre al diploma un esemplare nominativo in bronzo della medaglia, colla facoltà per quelli premiati con medaglie d'oro o di argento di farsele coniare dalla Zecca di Parigi al prezzo di franchi 710 per quelle d'oro e 22 franchi per quelle d'argento.

I diplomi e le medaglie non potranno essere distribuiti che nei primi mesi dell'anno venturo.

Concorso zootecnico. — Un concorso a premî per animali bovini da carne, da latte e da lavoro, si terrà in Firenze, ad iniziativa di quel Consiglio agrario, nel mese di aprile del venturo anno.

Saranno conferiti premî per l'ammontare di L. 5300.

Il Ministro d'Agricoltura ha accordato un contributo di lire mille.

I premî saranno in diplomi, medaglie e danaro. E vi parteciperanno oltre i proprietari anche gli agenti e i coloni.

Vi saranno prove di confronto relative al risultato conseguito nell'ingrassamento degli animali.

Marina mercantile. - Ieri il piroscafo *Palestina*, della N. G. I., da Porto-Said proseguì per Massaua; il piroscafo *Etruria*, della Veloce, da Santa Lucia partì per Genova ed il piroscafo *Duca di Galliera*, anche della Veloce, giunse a Montevideo.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BUCAREST, 12. — *Processo degli assassini bulgari.* — Nell'odierna udienza si procederà all'estrazione a sorte dei giurati e alla costituzione della Corte.

Lo svolgimento del processo comincerà domani.

PARIGI, 12. — *Camera dei Deputati.* — Si stabilisce l'ordine dei lavori parlamentari. Si decide di discutere i bilanci in sedute antimeridiane e le leggi concernenti le riforme nelle sedute pomeridiane. Si fissa al venerdì lo svolgimento delle interpellanze.

LONDRA, 12. — Stamane, proveniente dall'Africa del Sud, è giunto il generale Redvers Buller, accolto entusiasticamente da grande folla.

GENOVA, 12. — È giunto l'*yacht* reale inglese *Surprise*, proveniente da Malta.

BERLINO, 12. — Il *Wolff Bureau* ha da Alessandria d'Egitto che due nuovi casi di peste bubbonica sono stati colà constatati ieri.

PARIGI, 12. — Le gallerie del palazzo dell'Esposizione sono state chiuse irrevocabilmente stasera.

Una folla numerosa accorse nel pomeriggio a visitare l'Esposizione.

Il Castello d'acqua è stato illuminato per l'ultima volta stasera, alle ore 9,30.

PARIGI, 13. — Il Consiglio municipale ha approvato una mozione colla quale vengono inviati saluti e ringraziamenti a tutti gli stranieri che si sono recati a visitare l'Esposizione.

LONDRA, 13. — I giornali annunziano che il Parlamento si riunirà il 3 dicembre per votare i nuovi crediti necessari per le operazioni militari nell'Africa del Sud.

Il *Times* ha da Pechino: I Ministri esteri hanno redatto una Nota, la quale stabilisce le condizioni e le basi del trattato preliminare di pace colla China. Oltre le condizioni delle quali fu già parlato, i Ministri chiedono l'erezione di un monumento al Ministro tedesco, barone di Ketteler, sul luogo ove venne assassinato, e l'invio in Germania di un Principe imperiale chinese per presentare all'Imperatore Guglielmo le scuse della Corte imperiale.

WASHINGTON, 13. — Persistendo il Marocco a rifiutare l'indennità chiesta per l'assassinio di un suddito naturalizzato americano, una nave da guerra appoggerà le rimostranze del Console degli Stati-Uniti a Tangeri.

TUNISI, 13. — La Corte d'Assise ha condannato alla pena dei lavori forzati a vita l'arabo Alì-ben-Salemdiedi, il quale ha assassinato le signore italiane Brignone e Auradoni, violando una di esse.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 12 novembre 1900

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	748,8.
Umidità relativa a mezzodì	64.
Vento a mezzodì	N debolissimo.
Cielo	poco nuvoloso.
Termometro centigrado	Massimo 16°,2.
	Minimo 9°,4.
Pioggia in 24 ore	mm. 9,7.

Li 12 novembre 1900.

In Europa pressione massima sulla Russia, Vologda 777; minima di 748 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 3 mm. sulla Valle Padana e Sicilia, disceso altrove di circa 2 mm.; temperatura generalmente diminuita; pioggie abbondanti su tutto il versante Adriatico, sull'Italia inferiore ed isole; venti forti intorno a ponente sulla costa Adriatica centrale e sulle due isole, con mare agitato.

Stamane: cielo quasi sereno in Piemonte, Lazio e Sud Sicilia, più o meno nuvoloso altrove con pioggie ancora sull'alto versante Adriatico; venti forti settentrionali al NW; mare agitato.

Barometro minimo a 752 sull'Adriatico e medio Tirreno; massimo a 757 all'estremo Nord.

Probabilità: venti forti settentrionali sull'alto Adriatico e Nord Sardegna, moderati intorno a ponente altrove; cielo vario in Piemonte e versante Tirrenico, nuvoloso con pioggie sull'Adriatico; mare agitato, specialmente l'Adriatico.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 12 novembre 1900.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	22 0	9 1
Genova	coperto	calmo	16 1	11 6
Massa e Carrara	1/2 coperto	calmo	10 5	9 1
Cuneo	sereno	—	9 6	4 0
Torino	sereno	—	11 4	4 9
Alessandria	1/4 coperto	—	12 9	6 2
Novara	1/2 coperto	—	14 0	5 1
Domodossola	sereno	—	15 4	— 1 5
Pavia	1/4 coperto	—	13 8	5 1
Milano	nebbioso	—	13 3	5 7
Sondrio	coperto	—	11 4	5 5
Bergamo	3/4 coperto	—	12 0	7 9
Brescia	1/2 coperto	—	13 7	9 0
Cremona	coperto	—	13 1	8 0
Mantova	coperto	—	14 0	11 0
Verona	coperto	—	14 6	9 5
Belluno	piovoso	—	14 1	6 6
Udine	piovoso	—	16 6	8 1
Treviso	piovoso	—	16 7	9 4
Venezia	piovoso	calmo	16 2	10 0
Padova	piovoso	—	16 3	8 0
Rovigo	piovoso	—	16 0	9 6
Piacenza	3/4 coperto	—	11 4	10 4
Parma	coperto	—	11 5	10 5
Reggio nell'Emilia	coperto	—	12 8	10 4
Modena	coperto	—	12 6	10 4
Ferrara	piovoso	—	14 4	11 6
Bologna	coperto	—	12 6	10 8
Ravenna	piovoso	—	15 1	11 4
Forlì	coperto	—	14 2	11 0
Pesaro	piovoso	agitato	15 5	12 0
Ancona	piovoso	agitato	17 0	13 2
Urbino	piovoso	—	14 0	8 3
Macerata	coperto	—	16 7	11 9
Ascoli Piceno	coperto	—	18 0	11 0
Perugia	coperto	—	16 6	10 0
Camerino	coperto	—	13 8	9 4
Lucca	coperto	—	15 3	10 6
Pisa	coperto	—	18 8	7 4
Livorno	coperto	calmo	15 0	13 0
Firenze	coperto	—	17 8	11 6
Arezzo	1/2 coperto	—	16 4	9 7
Siena	coperto	—	16 6	11 9
Grosseto	—	—	—	—
Roma	1/4 veli	—	20 0	10 5
Teramo	coperto	—	17 5	8 8
Chieti	piovoso	—	17 2	5 8
Aquila	—	—	—	—
Agnone	nebbioso	—	13 8	7 9
Foggia	coperto	—	17 0	13 5
Bari	3/4 coperto	calmo	18 2	15 0
Lecce	1/4 coperto	—	20 7	13 8
Caserta	1/2 coperto	—	20 3	13 0
Napoli	sereno	calmo	19 4	14 0
Benevento	3/4 coperto	—	18 1	10 4
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	nebbioso	—	15 7	9 6
Potenza	3/4 coperto	—	16 0	8 2
Cosenza	1/4 coperto	—	19 0	9 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	21 0	10 0
Reggio Calabria	1/4 coperto	calmo	22 6	17 4
Trapani	coperto	calmo	23 9	17 0
Palermo	1/4 coperto	calmo	22 3	13 0
Porto Empedocle	1/2 coperto	mosso	22 0	16 0
Caltanissetta	sereno	—	20 4	12 8
Messina	1/2 coperto	calmo	19 5	16 0
Catania	sereno	agitato	17 8	12 1
Siracusa	1/4 coperto	mosso	19 2	13 7
Cagliari	coperto	calmo	20 0	10 0
Sassari	3/4 coperto	—	15 6	8 9

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile* Tumino Raffaele.